

STATUTO 2008

Copia integrale dello Statuto e del suo Regolamento può essere richiesta alla segreteria
dell'Associazione

PRINCIPI ISPIRATORI E REGOLE DI COMPORTAMENTO

L'Assofermet si riconosce nei valori che caratterizzano la tradizione libera e democratica dell'associazionismo e, in questo spirito, uniforma il proprio Statuto ai seguenti principi:

- a) la libertà associativa come aspetto della libertà della persona e dei gruppi sociali;*
- b) il pluralismo quale conseguenza della libertà politica ed economica e fonte di sviluppo per le persone, per le imprese e per la società civile;*
- c) la democrazia interna quale regola fondamentale per l'Associazione e riflesso della democrazia politica ed economica che l'Associazione propugna nel Paese;*
- d) la solidarietà tra gli associati e nei confronti del Paese come carattere primario della sua natura associativa;*
- e) l'eguaglianza tra gli associati, in vista della loro pari dignità di fronte alla legge e alle istituzioni.*

L'Assofermet si impegna conseguentemente a impostare la sua azione, modello di riferimento per gli associati, al rispetto delle seguenti regole di comportamento:

- a) leale osservanza delle leggi e degli impegni sottoscritti e, nello spirito del suo doveroso e convinto senso dello Stato, promozione di una coscienza associativa che contrasti ogni pratica illegale ai danni di beni, imprese e persone, in qualunque forma si manifesti;*
- b) senso di responsabilità e contributo fattivo alla salvaguardia delle condizioni di vivibilità dell'ambiente e del territorio in cui si opera;*
- c) partecipazione attiva degli associati alla vita dell'Associazione a tutti i livelli, nelle forme stabilite dagli organi e nelle collaborazioni in ambito internazionale;*
- d) condotta morale e professionale integra degli associati e, in particolare, di quelli fra loro che rivestono incarichi in organismi interni ed esterni dell'Associazione;*
- e) espletamento degli eventuali incarichi associativi o pubblici con spirito di servizio e disponibilità a rimetterli all'Associazione qualora il superiore interesse lo esiga;*
- f) dovere di garantire la migliore qualità dell'immagine ed il rispetto del nome dell'Associazione in ogni attività anche esterna al contesto lavorativo;*
- g) impegno a proporre ed a collaborare in studi e ricerche aventi finalità associative e dai*

risultati aggregati ed anonimi

ART. 1
DENOMINAZIONE ARTICOLAZIONE
E AMBITI DI RAPPRESENTANZA

L'Associazione è denominata Assofermet, Associazione nazionale delle imprese del commercio, della distribuzione e della prelaborazione di prodotti siderurgici dei commercianti in metalli non ferrosi, dei commercianti di rottami ferrosi e di distribuzione della ferramenta, nonché dei servizi relativi alle predette attività.

L'Associazione è articolata in quattro Sindacati:

- a) **Assofermet acciai:** Sindacato nazionale delle imprese del commercio, della distribuzione e della prelaborazione di prodotti siderurgici;
- b) **Assofermet metalli non ferrosi:** Sindacato nazionale dei commercianti in rottami, grezzi, e semilavorati in metalli non ferrosi;
- c) **Assofermet rottami:** Sindacato nazionale dei commercianti di rottami e materie prime per il comparto metalsiderurgico;
- d) **Assofermet ferramenta:** Sindacato nazionale dei commercianti di distribuzione della ferramenta.

Essa non ha fini di lucro e non può avere vincoli con partiti e movimenti politici. Complessivamente, o attraverso i rappresentanti dei settori merceologici di riferimento può aderire ad Enti ed Organizzazioni di carattere nazionale ed internazionale, con finalità in armonia con i propri scopi sociali, designare e nominare i propri rappresentanti o delegati in enti, organi e commissioni nei quali la rappresentanza delle categorie e delle imprese associate sia richiesta, opportuna, o ammessa.

L'Associazione ha sede in Milano e la sua durata è illimitata.

ART. 2
FINALITA'

L'associazione ha lo scopo di rappresentare unitariamente il complesso delle categorie degli imprenditori associati, o di una o più categorie dei settori di riferimento, precisandone gli scopi comuni e tutelandone gli interessi.

L'Associazione, complessivamente, o attraverso i propri sindacati di riferimento si prefigge di:

- a) rappresentare collettivamente e singolarmente i propri associati ai fini del riconoscimento e della valorizzazione della loro specifica attività professionale nei confronti dei pubblici poteri, delle organizzazioni industriali e di altre associazioni, organizzazioni od enti nazionali, internazionali ed esteri;
- b) istituire servizi di studio, di sviluppo e di consulenza negli interessi degli associati; favorire l'attuazione di iniziative utili allo sviluppo degli scambi interni ed internazionali; promuovere la preparazione tecnico-professionale degli associati;

- c) adoperarsi nell'ambito delle finalità testé indicate per l'assistenza e la tutela degli associati predisponendo eventualmente a tal fine idonei servizi;
- d) espletare ogni altro compito che, dalle leggi o dai deliberati degli organi statutari, sia ad essa direttamente affidato.

ART. 3 ADESIONE

REQUISITI, MODALITA' E CONDIZIONI

Possono aderire all'Associazione i soggetti, persone fisiche o società od enti in genere che esercitano attività d'impresa o di lavoro autonomo nei settori merceologici indicati all'articolo 1. Possono altresì associarsi i raggruppamenti di aziende, secondo le modalità e le condizioni deliberate dal Comitato tecnico del sindacato corrispondente.

Possono associarsi gli imprenditori stranieri che operano nel territorio nazionale secondo le modalità e le condizioni deliberate dal comitato tecnico del sindacato corrispondente e previo parere favorevole del comitato di Presidenza.

Gli imprenditori associati sono iscritti in uno o più sindacati, in funzione degli specifici settori merceologici nel quale operano e che dovranno essere dichiarati all'atto della domanda d'iscrizione all'Associazione.

L'adesione impegna l'associato a tutti gli effetti di legge e statutari per un anno solare.

Dalla data di adesione decorrono tutti gli obblighi e i diritti sociali.

Agli associati è fatto divieto di appartenere ad altri organismi aventi finalità incompatibili con quelle perseguite dall'Associazione.

Gli imprenditori indicati nel comma 1, che intendono associarsi, dovranno presentare domanda alla segreteria dell'Assofermet. L'iscrizione avverrà su delibera del Comitato Tecnico dei sindacati corrispondenti all'attività esercitata, o degli eventuali loro delegati, previa approvazione del Comitato di Presidenza.

Il presidente del sindacato corrispondente può disporre l'iscrizione provvisoria, in attesa della delibera degli organismi competenti che è inappellabile.

I Comitati tecnici di Sindacato, previa approvazione del Comitato di Presidenza, possono deliberare iniziative destinate all'allargamento e/o il mantenimento della compagine associativa e/o il raggiungimento di obiettivi settoriali definendo degli specifici contributi aggiuntivi, o condizioni promozionali, da applicarsi in periodi determinati, o in casi specifici.

ART. 4 ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono organi dell'associazione:

- x l'assemblea generale;
- x l'assemblea di sindacato;
- x il comitato di presidenza;
- x i comitati tecnici di sindacato;
- x il presidente e il vice presidente di Assofermet; x il presidente ed il vice presidente di sindacato; x il collegio dei revisori dei conti;
- x il collegio dei probiviri.

ART. 12 ORDINAMENTO DELLE SINDACATI NAZIONALI E POTERI DEL PRESIDENTE DEI SINDACATI

Il sindacato rappresenta gli imprenditori associati che operano in uno stesso settore merceologico e sono iscritti al sindacato stesso.

Il sindacato delibera autonomamente, a mezzo dei suoi organi statutari, in merito alle questioni tecnico e/o economiche e/o di indirizzo comunque interessanti il settore merceologico.

Le delibere sulle suddette questioni dovranno, comunque, rispettare le finalità dell'Associazione nel suo complesso e le direttive generali stabilite dall'Assemblea generale dell'Assofermet e/o dal Comitato di Presidenza.

Ogni Sindacato ha le facoltà di cui all'ultimo paragrafo dell'Art. 3

Le attività del sindacato che comportano impegni di particolare rilevanza devono essere approvate dal Comitato di Presidenza.

Sono organi dei sindacati nazionali:

- a) l'assemblea del sindacato
- b) il comitato tecnico del sindacato;
- c) il presidente e il vice presidente del sindacato

Fatta salva la rappresentanza legale dell'Assofermet in capo al presidente della stessa, la rappresentanza del sindacato è affidata ai presidenti dei rispettivi sindacati per le questioni e le iniziative di natura tecnica e/o economica e/o di indirizzo.

Il Presidente di sindacato rappresenta il sindacato medesimo e collettivamente le categorie degli imprenditori associati alla stesso avanti qualsiasi ente, organo od ufficio, pubblico o privato, nazionale od internazionale.

Il Presidente di sindacato non può impegnare l'Assofermet nelle questioni e/o nelle iniziative coinvolgenti l'Associazione nel suo complesso o interessanti altri sindacati.

Il presidente di sindacato provvede all'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea e del comitato tecnico. In sua assenza od impedimento provvede il vice presidente di sindacato.

Il presidente di sindacato può attuare e gestire le iniziative e le attività di ordinaria amministrazione riguardanti i propri settori di riferimento per il raggiungimento degli scopi associativi del proprio sindacato ed in rispetto delle decisioni del Comitato Tecnico.

Per le iniziative e le attività settoriali di ordinaria amministrazione, ogni Sindacato potrà richiedere al Comitato di Presidenza di avere annualmente a disposizione un ammontare economico che potrà essere concesso nella misura e nelle modalità deliberate dal Comitato di Presidenza stesso tenendo conto del peso contributivo dei sindacati, delle spese per esse sostenute, delle risultanze del bilancio associativo nel suo complesso, delle necessità generali dell'Associazione, delle eventuali quote di cui all'ultimo paragrafo dell'Articolo 3, oltre che delle esigenze degli altri Sindacati.

Il Presidente di sindacato dovrà richiedere al Comitato di Presidenza l'autorizzazione alla realizzazione ed alle spese relativamente ad iniziative ed attività settoriali:

- anche ordinarie, nei casi di esaurimento anticipato dell'ammontare economico del comma precedente;
- di importi superiori a quanto a disposizione nell'ammontare economico del comma precedente;
- comportanti esborsi e/o impegni e/o aggravii non rientranti nell'ordinaria amministrazione del sindacato,

che potranno essere concesse previo parere favorevole del proprio comitato tecnico ed in ragione dello scopo dell'iniziativa tenuto conto dei parametri di cui al comma precedente ed il raggiungimento degli scopi associativi.

Nei casi d'urgenza il presidente o, nei casi di sua assenza od impedimento, il vice presidente, adottano i provvedimenti necessari, ma dovranno riferirne alla prima riunione del comitato tecnico per riceverne ratifica.

L'approvazione, da parte dell'assemblea del sindacato, della relazione annuale, implica comunque la ratifica anche dei provvedimenti adottati dal presidente o dal vice presidente ai sensi del comma precedente.

Il presidente di Sindacato è responsabile dell'operato del proprio sindacato nei confronti del Comitato di Presidenza.

ART. 15 SEZIONI MERCEOLOGICHE

Le sezioni merceologiche sono organismi tecnici consultivi, aventi il compito di studiare la situazione e l'andamento del mercato in funzione dello specifico settore merceologico d'interesse del sindacato.

Ogni sezione merceologica nomina un proprio coordinatore, il quale entra di diritto a far parte del comitato tecnico.

Sono membri di diritto della sezione tutti gli iscritti che operano nel particolare settore merceologico alla stessa relativo.

Il coordinatore ha autonomia gestionale e/o organizzativa ordinaria relativamente alla propria Sezione, da esercitare in rispetto delle direttive del Presidente di Sindacato e nell'ambito delle finalità associative.

Il Presidente di Sindacato riferisce al proprio Comitato tecnico in merito alle attività esercitate dal Coordinatore.

ART. 16 ORGANISMI REGIONALI

Gli organismi regionali o interregionali hanno lo scopo di estendere la partecipazione alla vita associativa.

Il coordinatore regionale, eletto dai componenti dell'organismo stesso, cura il collegamento tra quest'ultimo ed i vertici del sindacato assumendo di diritto la carica di membro del comitato tecnico ai sensi del terzo comma dell'art. 14.

Sono membri di diritto dell'organismo tutti gli iscritti che operano nella o nelle regioni ad esso relative.

Il coordinatore ha autonomia gestionale e/o organizzativa ordinaria relativamente alla propria Sezione, da esercitare in rispetto delle direttive del Presidente di Sindacato e nell'ambito delle finalità associative.

Il Presidente di Sindacato riferisce al proprio Comitato tecnico in merito alle attività esercitate dal Coordinatore.

ART. 20 RECESSO E DECADENZA

L'associato ha diritto di recedere dall'Associazione, dandone comunicazione mediante lettera raccomandata. In tal caso esso perde la qualità di associato.

Il recesso libera l'associato dall'obbligo della corresponsione del contributo a partire dall'anno successivo, sempre che la volontà di recedere sia stata comunicata all'Associazione entro il 30 settembre dell'anno precedente, ma non esonera il socio dagli impegni finanziari assunti nei modi e nei tempi previsti dallo statuto.

La qualità di associato si perde altresì:

- x per decadenza deliberata dal Comitato di Presidenza in seguito a gravi contrasti con gli indirizzi di politica generale dettati dagli organi dell'Associazione e di Sindacato, o per grave o ripetuta violazione delle norme dello statuto o del regolamento associativo, o per la perdita dei requisiti in base ai quali è avvenuta l'ammissione;
- x per mancato pagamento dei contributi associativi;
- x per lo scioglimento dell'Associazione deliberato nelle forme previste dal presente statuto.

La perdita della qualità di associato comporta la rinuncia ad ogni diritto sul patrimonio sociale.